

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 03600/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3600 del 2026, proposto da

Elisa Delfino, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Università degli Studi Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Cineca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ersjana Kacmoli, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea

in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) e nella parte in cui ha previsto che alcuni candidati fossero segnati come “*nelle more*” e della comunicazione fatta da Cineca ed Università nei loro confronti per disporre l'immatricolazione nella loro prima scelta anche se non spettante in base al punteggio conseguito;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) ed ha consentito l'assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedurali non tipizzate;

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella sua prima scelta (Università degli Studi di Palermo) ed ha consentito l'assegnazione presso la sede di Palermo di candidati con punteggi e posizioni deteriore, anche in presenza di diciture procedurali non tipizzate;

- tutti gli atti e provvedimenti, comunque denominati, che hanno introdotto e/o applicato la dicitura “*in attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede*”, non prevista dai decreti ministeriali, nonché di quelli che hanno consentito l'abilitazione all'immatricolazione/iscrizione in via eccezionale di candidati contrassegnati da tale dicitura;

- della comunicazione e-mail proveniente dall'indirizzo “*Med25-noreply*” inviata alle ore 22:10 del 14 gennaio 2026 (e delle ulteriori comunicazioni analoghe, ove

esistenti), con cui alcuni candidati sono stati invitati a collegarsi tempestivamente alla pagina riservata per procedere ad immatricolazione/iscrizione entro le ore 22 del giorno successivo, nonché di ogni atto presupposto e conseguenziale che abbia determinato l'invio selettivo di tali comunicazioni;

- degli atti e delle operazioni informatiche relativi alla gestione delle preferenze di sede espresse in fase di iscrizione al semestre filtro (incluse le 63 sedi inserite), nonché di ogni intervento o modifica di sistema che abbia determinato, per alcuni candidati, la scomparsa delle sedi nell'area riservata, restando visibile la sola sede principale;

- del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi allegati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data, recante la *“disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”*, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della parte ricorrente;

- dell'allegato n. 2 del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la *“Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”* nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la *“definizione posti*

disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi della parte ricorrente;

- ove necessario, dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;
- dei verbali di correzione redatti dal Cineca;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- dell'elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l'odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 dell'esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;
- dell'esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 12 dell'esame di Chimica del primo appello palesemente

errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;

- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 12 palesemente errato e/o fuorviante all'interno del proprio questionario;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 12 dell'esame di Chimica del primo appello;

- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 12 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali e/o report di correzione redatti dal Cineca (lettura ottica, rilevazione informatizzata, errori di lettura), nonché degli atti relativi all'intervento manuale dei docenti sulle risposte a completamente non correttamente interpretate dal software;

- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente,

e per l'accertamento e la condanna *ex art. 30 c.p.a.* dell'amministrazione intimata all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nella sua prima scelta (Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi Palermo) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della

Ricerca, del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Università degli Studi Palermo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente - iscritta per l'a.a. 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo di Palermo e immatricolata, all'esito delle relative prove di esame, in tale corso presso l'Università degli Studi di Messina, la seconda delle sedi da costei optata - impugna la relativa graduatoria di merito nazionale, chiedendo in via cautelare la sua ammissione con riserva e in sovrannumero all'Università di Palermo, da lei indicata come prima scelta;

Considerato che la studentessa lamenta, in particolare, che altre due candidate, entrambe con un punteggio inferiore a quello da costei conseguito, pari a 342,10 (Cucinella Ludovica e Di Fatta Denise, con punteggio rispettivamente di 341,90 e 121,20) siano state illegittimamente ammesse, già in prima assegnazione, alla sede da lei ambita (Palermo) in ragione di riferite *“modalità difformi dall'ordinaria scansione dello scorrimento”*;

Rilevato che parte ricorrente desume la propria illegittima pretermissione dalla circostanza, desumibile *ictu oculi* dalla documentazione versata in atti, che tali due candidate, seppur classificate in posizione deteriore:

- figurino dapprima inserite nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 con l'annotazione *“In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede”* (in tal senso, quanto risulta alle pagine 242 e 389 di tale graduatoria);

- non risultino, invece, nella graduatoria del successivo 21 gennaio 2026, relativa alle assegnazioni avvenute in ragione dell'unico scorrimento ammesso nella finestra temporale tra il 16 ed il 19 gennaio 2026 sulle sedi rimaste libere;

- compaiano, infine, nella graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, riepilogativa delle precedenti, come assegnate (in tesi, in luogo della ricorrente) all'Ateneo di Palermo (in tal senso, quanto risulta alle pagine 240 e 367 di tale graduatoria);

Rilevato che parte resistente nulla ha controdedotto in relazione a tale censura; Ritenuto, dunque, necessario al fine di decidere anche sull'istanza cautelare, acquisire, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero, dal Cineca e dall'Università di Palermo documentati chiarimenti in merito al criterio – oggettivamente difforme rispetto a quello stabilito nell'Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025 di prima assegnazione dei candidati *“presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto”* - che abbia consentito alle candidate Cucinella Ludovica (in posizione 10835, fascia V con un punteggio di 341,90) e Di Fatta Denise (in posizione 16435, fascia VII con un punteggio di 121,20) di essere assegnate alla facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Palermo, nonostante la ricorrente, come visto assegnata all'Ateneo di Messina e collocatasi in una posizione superiore rispetto ad esse (la 10749, fascia V con un punteggio 342,10), avesse indicato quale prima sede di interesse l'Ateneo di Palermo, in particolare evidenziando:

- i) a cosa si riferisca la dizione *“In attesa, nelle more dell'assegnazione definitiva della sede”*, riportata nella graduatoria dell'8 gennaio 2025 con riferimento alle due candidate Cucinella e Di Fatta (oltre che in relazione ad altri sei candidati, poi assegnati in altre sedi);
- ii) in ragione di quali parametri e/o requisiti tali due candidate siano state assegnate all'Ateneo di Palermo;
- iii) quando detta loro assegnazione sia avvenuta, dando evidenza se già nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 sia stata operata una sorta di “prenotazione” in loro favore della sede di Palermo;
- iv) le ragioni per cui tale “prenotazione” sia eventualmente avvenuta;
- v) ogni ulteriore circostanza utile alla risoluzione della questione e, in generale, della controversia;

Ritenuto che al predetto adempimento le amministrazioni intime dovranno provvedere, mediante deposito di apposita relazione - corredata da ogni utile documentazione a supporto - entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla

comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, evidenziando che, per l'ipotesi di inadempimento alla presente richiesta istruttoria, potrà trovare applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 116 c.p.c.;

Ritenuto, altresì, opportuno, in ragione dell'immediata incisione della questione sulla posizione giuridica delle candidate Cucinella Ludovica e Di Fatta Denise, disporre che parte ricorrente proceda, pena l'improcedibilità del gravame, alla notifica individuale in loro favore del ricorso proposto nonché della presente ordinanza;

A tal fine è fatto obbligo a:

- il Ministero resistente di fornire al legale di parte ricorrente gli indirizzi di residenza delle due controinteressate, presso i quali eseguire la notifica, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- parte ricorrente, sempre pena l'improcedibilità, di procedere alla notifica in favore di Cucinella Ludovica e Di Fatta Denise entro il successivo termine di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del Ministero dei rispettivi di residenza e di dare evidenza dell'avvenuta notifica in favore di tali controinteressate, mediante deposito in giudizio della relativa prova entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica stessa;

Ritenuto opportuno, infine, anche ai fini di accelerazione del giudizio, ordinare a parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella graduatoria unica nazionale avversata, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva”* non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto di procedere alla notifica per le vie ordinarie che, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi, risulterebbe, quindi, essere *“sommamente difficile”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami del ricorso e degli eventuali successivi motivi aggiunti debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3 – il testo integrale del ricorso;
- 4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi;
- 5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data

dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di giorni 10 (dieci) dal deposito degli stessi, e deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, di dover rinviare, per la trattazione dell'istanza cautelare, alla camera di consiglio del 10 giugno 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- dispone a carico del Ministero, del Cineca e dell'Università di Palermo gli

incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in parte motiva;

- rinvia per la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO